

GA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente estensore
Dott.ssa Annamaria DE SANTIS	Componente
Dott. Daniele CAPPuccio	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Angelo Matteo SOCCI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale circoscrizionale EMILIA ROMAGNA il 25 agosto 2022 ha ricusato la lista «SUD CHIAMA NORD» dei candidati per la Camera dei deputati rilevando la insufficienza di firme ex art. 18 bis dpr 361/1957, non potendosi considerare le sottoscrizioni per le quali non erano stati presentati i certificati elettorali;

È stato presentato ricorso con il quale si deduce la regolarità delle sottoscrizioni, con produzione dei certificati elettorali mancanti.

Il 25 agosto 2022 l'Ufficio Centrale Circoscrizionale ha dato atto che era stata depositata la documentazione integrativa, e, quindi, *“provvedeva alla verifica della documentazione prodotta, constatando l'avvenuta integrazione dei certificati elettorali mancanti nella misura di 146, di talchè, considerati i certificati già in precedenza prodotto il 22.8.2022, pari a 642, risulta ora ampiamente superato il numero minimo di valide sottoscrizioni”*.

Ritenuto che:

il ricorso è fondato.

Secondo l'art. 18 bis dpr 361/21957 il dato necessario per la validità della candidatura è la “sottoscrizione”:

“La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio Le sottoscrizioni devono essere autenticate ...”.

[Signature]

Secondo il successivo art. 20 "insieme con le liste dei candidati devono essere presentati ... la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione."

Il "requisito", quindi, è rappresentato dalla sottoscrizione autenticata mentre i certificati servono al fine di valutazione della correttezza delle sottoscrizioni stesse.

Pertanto, lì dove l'art. 22 scrive "L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per ... ammettere nuovi documenti nonché' correzioni formali e deliberare in merito" va inteso nel senso che possono essere allegati documenti quali i predetti certificati, essendo comunque garantito la tempestività del deposito delle sottoscrizioni (tutte presenti sin dall'origine).


Essendo quindi attestato dallo stesso Ufficio circoscrizionale che le firme erano in numero sufficiente e del tutto regolari, la lista deve essere ammessa.

PQM

Accoglie il ricorso e ammette la lista «SUD CHIAMA NORD».
Si comunichi.

Roma, 26 agosto 2022.

I componenti



il presidente



Depositato in Segreteria

oggi 26.8.22 ore 12,2

